STATUTO	
NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	Allegato "A" Rep.n.79008 Racc.n.25298
TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede	
Articolo 1 - Denominazione	
1. E' costituita la società unipersonale a responsabilità li-	
mitata sotto la denominazione sociale "SANITASERVICE - AZIEN-	
DA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI	
S.R.L.", in sigla "SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.".	
Articolo 2 - Oggetto	
1. La società ha per oggetto la prestazione delle attività e	
dei servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istitu-	
zionali di assistenza e cura della persona e socio sanitarie	
svolte dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale	
Policlinico di Bari.	
2. Le prestazioni potranno riguardare specificatamente le se-	
guenti attività e servizi:	
- l'attività di ausilio a supporto dei servizi e delle pre-	
stazioni resi dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consor-	
ziale Policlinico di Bari per il perseguimento delle finalità	
istituzionali;	
- l'attività di pulizia, disinfezione, sanificazione, disin-	
festazione di qualsiasi genere dei locali destinati a degenza	
ovvero allo svolgimento di ogni altra attività istituzionale	
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlini-	
co di Bari;	

- l'attività di manutenzione aree verdi, ripulitura muri da	
scritte e graffiti;	
- l'attività di controllo accessi (portierato, reception, ac-	
coglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, a-	
ree, edifici ed attrezzature, etc.);	
- i servizi generali di ausiliariato (servizi copia, centra-	
lino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinag-	
gio, facchinaggio, barellaggio, movimentazione interna e tra-	
sporto arredi e suppellettili, servizi di custodia, archivia-	
zione e trasporto di documentazione di qualsiasi genere,	
etc.);	
- l'attività di trasporto di pazienti nell'ambito del Servi-	
zio 118-Rete Emergenza-Urgenza;	
- l'attività di trasporto di pazienti da e verso strutture	
sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui	
alla L.R. n.9/1991 S.M.I.;	
- l'attività di trasporto dei vaccini, sangue, plasma e degli	
emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;	
- l'attività di logistica integrata (farmaci e beni economa-	
li);	
- l'attività di gestione dei Centri Unici di Prenotazione	
(CUP) aziendale;	
- l'attività di manutenzione ordinaria edile in genere, di	
pitturazione e/o di intonacatura dei locali destinati a de-	
genza ovvero allo svolgimento di ogni altra attività istitu-	

zionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale	
Policlinico di Bari, inclusi i lavori di manutenzione ordina-	
ria di porte, infissi (interni ed esterni), arredi e suppel-	
lettili di qualsiasi genere;	
- l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti collo-	
cati nei locali destinati a degenza ovvero allo svolgimento	
di ogni altra attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero	
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, quali impianti	
elettrici, impianti di condizionamento e/o riscaldamento, im-	
pianti idrico fognante dei servizi igienici, fatta eccezione	
per i grandi impianti, per le attrezzature e le apparecchia-	
ture medicali e informatiche e per gli impianti che necessi-	
tano di certificazione di conformità alla normativa europea.	
3. I rapporti tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consor-	
ziale Policlinico di Bari e la Sanitaservice Policlinico di	
Bari S.R.L., in relazione agli affidamenti per la prestazione	
delle attività e dei servizi deliberati, sono regolati da ap-	
posito Disciplinare di Servizio ai sensi di quanto disposto	
dalla normativa vigente.	
4. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
finanziarie, industriali, che saranno ritenute necessarie o	
utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento del-	
l'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali sta-	
bilite dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale	
Policlinico di Bari e da questa preventivamente autorizzate.	

5. La società opera esclusivamente per l'Azienda Ospedaliero	
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e non può svol-	
gere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti	
di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipu-	
lare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'ogget-	
to sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati,	
né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti	
terzi.	
6. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le	
sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi age-	
volazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto e-	
rogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario,	
nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi	
fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche	
con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano	
nei territori del mezzogiorno.	
Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in	
materia e con espressa esclusione dello svolgimento di atti-	
vità professionali protette, di qualsiasi attività qualifica-	
ta come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e	
delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.	
 Articolo 3 - Durata	
1. La durata della società e' fissata sino al 31 (trentuno)	
dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
Articolo 4 - Sede sociale	

1. La società ha sede nel Comune di Bari.	
Articolo 5 - Domiciliazione	
1. Il domicilio del socio unico, l'indirizzo e-mail, il nume-	
ro di fax, per quanto concerne i rapporti con la società, è	
quello risultante dal Registro Imprese.	
Articolo 6 - Trasferimento delle quote di partecipazione	
1. In deroga al disposto dell'art. 2469 c.c., la quota socie-	
taria rappresentativa dell'intero capitale sociale non può	
essere in nessun caso ceduta a soggetti terzi, sia pubblici,	
sia privati.	
TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci	
Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni	
1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).	
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo	
gratuito in forza della decisione del socio unico, ai sensi	
degli artt. 2481 e segg. c.c	
3. La decisione di aumentare il capitale sociale può essere	
attuata, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente	
e ai sensi dell'art.2329 c.c	
e ai sensi dell'art.2329 c.c	
e ai sensi dell'art.2329 c.c  4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le moda-	
e ai sensi dell'art.2329 c.c  4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le moda- lità di legge.	
e ai sensi dell'art.2329 c.c  4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le moda- lità di legge.  In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere o-	
e ai sensi dell'art.2329 c.c  4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.  In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della do-	

1. La società potrà acquisire dal socio unico versamenti e	
finanziamenti, nel rispetto delle normative vigenti con par-	
ticolare riferimento a quelle che regolano la raccolta e la	
sollecitazione del risparmio tra il pubblico.	
2. Il rimborso dei finanziamenti al socio unico potrà avveni-	
re solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui al-	
l'art. 2467 c.c	
Articolo 9 - Recesso del socio unico	
1. Il recesso del socio unico determina le situazioni di cui	
all'art. 22 del presente Statuto.	
TITOLO III: Decisioni e assemblea del socio unico	
Articolo 10 - Decisioni del socio unico	
1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla pro-	
pria competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzio-	
namento, nonchè sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o	
il socio medesimo, che rappresenta l'intero capitale sociale,	
sottopone alla approvazione.	
Articolo 11 - Controllo analogo	
1. Spetta all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale	
Policlinico di Bari l'esercizio del controllo sull'attività	
posta in essere dalla società in materia di:	
a) Reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento	
a) Reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, le tipologie	
giuridico ed economico del personale dipendente, le tipologie	

b) Acquisizione di beni e servizi;	
c) Osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinan-	
ti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la	
redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali di con-	
trollo di gestione.	
2. In materia di personale il controllo è affidato all'Area	
Gestione del Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria	
Consorziale Policlinico di Bari, alla quale sono demandati i	
seguenti compiti:	
a) Verificare che le assunzioni del personale vengano esegui-	
te nel rispetto del piano delle assunzioni deliberato dalla	
Azienda;	
b) Verificare che le modalità di reclutamento rispettino le	
procedure deliberate dalla Azienda Ospedaliero Universitaria	
Consorziale Policlinico di Bari.	
3. In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni	
strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area	
Gestione del Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universita-	
ria Consorziale	
Policlinico di Bari, alla quale sono demandati i seguenti	
compiti:	
a) Verificare che le acquisizioni vengano effettuate nell'am-	
bito delle previsioni contenute nel bilancio di previsione	
della società e, in particolare, per le acquisizioni di beni	
strumentali,	

and the second second investiments dollar cociotà.	
nell'ambito del piano degli investimenti della società;	
b) Verificare che le modalità seguite per le acquisizioni di	
beni e servizi siano conformi alle procedure deliberate dalla	
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Di	
Bari, procedure alle quali la Sanitaservice Policlinico Bari	
si deve attenere anche ai sensi dell'art. 24 del presente	
Statuto.	
4. In materia di osservanza delle norme civilistiche e fisca-	
li in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fisca-	
li e in materia di valutazione dei risultati economici conse-	
guiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risor-	
se Finanziarie in uno con l'U. O. Controllo di Gestione della	
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di	
Bari.	
Articolo 12 - Controllo della Azienda Ospedaliero Universita-	
ria Consorziale Policlinico di Bari	
1. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universi-	
taria Consorziale Policlinico di Bari ha poteri di indirizzo	
e controllo della società.	
2. I poteri di indirizzo e controllo della società sono eser-	
citati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle moda-	
 lità di coordinamento e di controllo sulle strategie azienda-	
li.	
3. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universi-	
 taria Consorziale Policlinico di Bari esercita il controllo	

sia mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti	
gli atti e negozi posti in essere dall'Amministratore unico	
della società, anche a rilevanza interna, sia attraverso la	
sottoscrizione del Disciplinare di Servizio di cui al punto 3	
dell'articolo 2 del presente Statuto e la verifica dell'anda-	
mento della gestione.	
4. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universi-	
taria Consorziale Policlinico di Bari può annullare tutti gli	
atti dell'Amministratore unico che risultino in contrasto con	
gli indirizzi, le strategie e le politiche aziendali preven-	
tivamente stabilite.	
5. L'amministratore unico della società deve consentire l'e-	
sercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo	
da parte del Direttore Generale della Azienda Ospedaliero U-	
niversitaria Consorziale Policlinico di Bari.	
6. L'Amministratore unico predispone e invia al Direttore ge-	
nerale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale	
Policlinico di Bari, alle scadenze previamente concordate, il	
Piano annuale delle assunzioni, il Piano annuale delle atti-	
vità e il conseguente Bilancio annuale di previsione per la	
approvazione nei modi di legge.	
Il piano annuale delle assunzioni deve essere stilato in coe-	
renza con il Business-Plan di cui al successivo punto 11 e	
deve contenere le indicazioni previste dalla Deliberazione	
della Giunta Regionale della Regione Puglia n.2271 del	

03/12/2013, pubblicata sul BURP n.173 del 30/12/2013.	
7. L'Amministratore unico predispone e invia trimestralmente	
al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria	
Consorziale Policlinico di Bari il Rendiconto sull'andamento	
della gestione.	
8. L'Amministratore unico predispone entro il mese di luglio	
di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestio-	
nali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi	
di esercizio che viene sottoposta al Direttore Generale del-	
l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico	
di Bari per l'approvazione.	
9. Il Direttore Generale, ove non condivida la relazione di	
cui al punto 8 che precede o alcune sue parti, nel termine di	
20 giorni invia osservazioni scritte all'Amministratore unico	
il quale, nei successivi dieci giorni, convoca l'assemblea	
del socio unico per ogni opportuna determinazione. In mancan-	
za di osservazioni la relazione si ha per approvata.	
10. L'amministratore unico, nei termini prescritti per la re-	
dazione del progetto di bilancio, predispone la relazione	
consuntiva sul conseguimento degli obbiettivi prefissati nel	
piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli	
investimenti effettuati al Direttore generale della Azienda	
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. La	
relazione costituisce parte integrante e specifica della re-	
lazione di cui all'art. 2428 c. c	

11. In sede di affidamento dei singoli servizi, l'Amministra-	
tore unico predispone e sottopone alla valutazione economi-	
co-finanziaria e all'approvazione del Direttore generale	
dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policli-	
nico di Bari la stima analitica dei costi gestionali e il	
piano economico-finanziario (cd. Business-Plan) dell'affida-	
mento. Il Business-Plan deve contenere gli elementi previsti	
dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Pu-	
glia n.2271 del 03/12/2013, pubblicata sul BURP n.173 del	
30/12/2013 e deve essere aggiornato con cadenza almeno trien-	
nale.	
12. L'Amministratore Unico deve effettuare annualmente una	
valutazione di "customer satisfaction" dei servizi gestiti in	
house, esplicitando le azioni da intraprendere mettere in	
campo per risolvere le eventuali criticità riscontrate.	
Articolo 13 - Assemblea dei soci	
1. Le decisioni del socio unico debbono essere sempre adotta-	
te mediante deliberazione assembleare.	
A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Am-	
ministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Puglia.	
2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
idoneo allo scopo, fatto pervenire al socio unico al domici-	
lio risultante dal Registro Imprese (nel caso di convocazione	

a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
espressamente dal Registro Imprese). Nell'avviso di convoca-	
zione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora del-	
l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore unico e	
il Sindaco o Revisore unico se nominato, sono presenti o in-	
formati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
Se l'Amministratore Unico o il Sindaco o Revisore unico , se	
nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, do-	
vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conser-	
varsi agli atti della società, nella quale dichiarano di es-	
sere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
4. All'assemblea del socio unico, ferme le competenze già de-	
volute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:	
- indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e del-	
le politiche aziendali tali da garantire il controllo assolu-	
to del socio unico sull'attività societaria;	
- indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità opera-	
tive e gestionali, anche in materia di determinazione degli	

organici e del personale in generale, ivi comprese le moda-	
lità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico	
del personale dipendente, come disciplinato dal CCNL AIOP(cd.	
"Sanità privata") applicabile, la organizzazione e gestione	
dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di	
cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;	
- vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione	
della società, alla documentazione tutta afferente la so-	
cietà, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti af-	
ferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.	
Articolo 14 - Svolgimento dell'assemblea	
1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In	
caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà	
presieduta dalla persona indicata in precedenza dall'Ammini-	
stratore unico con lettera sottoscritta ovvero nominata dal	
socio unico.	
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occor-	
rendo uno o più scrutatori anche non soci.	
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interve-	
nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/vi-	
deo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà es-	

sere dato atto nei relativi verbali:	
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
sottoscrizione del verbale;	
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
sultati della votazione;	
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
zione;	
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
tere documenti;	
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
tiene la riunione.	
5. Il Socio unico può farsi rappresentare nella assemblea ed	
esercitare il proprio diritto di voto mediante delega scritta	

rilasciata ad altra persona, fisica o giuridica, anche non	
socio.	
Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi	
1. L'assemblea è regolarmente costituita e vota ai sensi del-	
l'art. 2479bis c.c	
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto	
dalla legge, dal notaio.	
TITOLO IV: Organo amministrativo, rappresentanza sociale,	
controllo	
Articolo 16 - Amministrazione	
1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico	
nominato dal Socio unico attraverso procedure ad evidenza	
pubblica.	
2. L'Amministratore unico potrà essere anche scelto fra i di-	
pendenti del Socio unico o di altra Pubblica Amministrazione	
ovvero tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione,	
purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vi-	
gente.	
3. Non può essere nominato alla carica di Amministratore Uni-	
co e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova o in-	
corre nelle cause di inconferibilità e incompatibilità previ-	
ste dalla normativa vigente.	
4. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di	
cui all'art. 2390 codice civile.	

5	5. L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi,	
f	fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un	
ŗ	periodo di pari durata.	
6	6. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del	
t	termine ha effetto dal momento in cui l'Organo amministrativo	
è	è stato ricostituito.	
F	Articolo 17 - Poteri dell'Amministratore Unico	
1	1. All'Organo amministrativo è affidata la gestione della so-	
C	cietà. A tal fine l'Amministratore Unico potrà compiere tutti	
C	gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di	
S	straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di que-	
C	gli atti e di quelle operazioni che la legge e le presenti	
r	norme di funzionamento riservano espressamente all'assemblea	
C	del socio unico.	
2	2. L'amministratore dovrà adempiere a quanto indicato ai nu-	
n	meri 5., 6., 7., 8., 10., 11. e 12. dell'articolo 12 del pre-	
S	sente Statuto.	
2	Articolo 18 - Rappresentanza, compensi e rimborsi	
1	1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della	
S	società ai sensi dell'articolo 2475-bis c.c., nonchè l'uso	
C	della firma sociale.	
2	2. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese	
c	sostenute per l'esercizio delle sue funzioni e un compenso	
ē	annuo, omnicomprensivo, stabilito dal Direttore Generale del-	
1	l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico	

	di Bari in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5	
	comma 3 delle linee guida della Deliberazione della Giunta	
]	Regionale n.2271 del 03/12/2013 pubblicata sul BURP n.173 del	
	30/12/2013 e che comunque non potrà superare il 70% del trat-	
	tamento economico annuo dello stesso Direttore Generale.	
i	Articolo 19 - Sindaco o revisore della società	
	1. La nomina del Sindaco o Revisore unico è obbligatoria ve-	
:	rificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c. c. con fun-	
	zioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile	
	degli atti adottati dalla società.	
	2. Il Sindaco o Revisore unico è nominato dall'Assemblea del	
:	socio unico.	
	3. Al Sindaco o Revisore unico spetta un compenso annuo lordo	
	regolato dall'art.12 delle linee guida della Deliberazione	
(	della Giunta Regionale della Regione Puglia n.2271 del	
(	03/12/2013 pubblicata sul BURP n.173 del 30/12/2013.	
	4. I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Sindaco o	
1	Revisore unico sono regolati dalla legge.	
j	Articolo 20 - Revisione legale dei conti	
	1. Il Sindaco o il Revisore unico, qualora nominati, sono in-	
(	caricati della revisione legale dei conti ai sensi e degli	
i	articoli 2409-bis e seguenti c.c.	
	TITOLO V: Bilancio ed utili	
i	Articolo 21 - Bilancio e destinazione degli utili	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di	

ogni anno.	
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo ammi-	
nistrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio	
e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di	
legge.	
3. Detto bilancio deve essere presentato al socio unico per	
l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni	
nell'ipotesi disciplinata dalla legge.	
 4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il	
5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a	
quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-	
ciale, possono essere destinati eventualmente al socio unico	
salvo che il socio unico stesso decida speciali prelevamenti	
a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni	
oppure decida di rinviarli in tutto o in parte ai successivi	
esercizi.	
5. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.	
TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione	
Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione	
1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge,	
nonchè per il venir meno del presupposto della proprietà pub-	
blica della totalità del capitale sociale.	
2. Il socio unico determina le modalità della liquidazione e	
nomina un liquidatore, stabilendone i poteri.	

3. Il recesso del socio unico è causa di scioglimento della	
società.	
4. In caso di scioglimento e la liquidazione della Società,	
per quanto non contemplato dal presente Statuto, si applicano	
le norme di legge vigenti in materia.	
TITOLO VII: Norme Finali	
Articolo 23 - Foro competente	
1. Per qualunque controversia sarà competente il Foro del	
luogo ove la società ha la propria sede legale.	
Articolo 24 - Obblighi e vincoli	
La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei,	
nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme,	
regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e	
di gestione del personale, di contenimento dei costi, di af-	
fidamento e gestione dei servizi e delle forniture, di bilan-	
cio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.	
L'Amministratore unico della società è responsabile del ri-	
spetto dei vincoli di cui innanzi.	
Articolo 25 - Norma finale	
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente	
Statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal co-	
dice civile, dalle leggi nazionali e comunitarie e dalle li-	
nee guida approvate dalla Deliberazione della Giunta Regiona-	
le della Regione Puglia n.2271 del 03/12/2013, pubblicata sul	
BURP n.173 del 30/12/2013.	

Firmato: Giovanni Giannoccaro = Patrizia Speranza. Segue sigillo.	